

IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DEL COMPORTAMENTO "MOBBIZZANTE" TENUTO DA UN SUO DIRIGENTE NEI CONFRONTI DI UN DIPENDENTE – *Per non averlo prevenuto, in base all'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 12445 del 25 maggio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca).*

Maria M. dipendente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, Anmil, ha presentato le dimissioni senza preavviso per reazione al trattamento, ritenuto vessatorio, usatole dal presidente dell'associazione, Antonio P. Quindi la lavoratrice ha proposto, davanti al Pretore di Potenza, un giudizio nei confronti dell'Anmil per fare accertare la giusta causa delle dimissioni, con conseguente suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e alla salute derivatili dal comportamento tenuto nei suoi confronti dal presidente. Il Pretore ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'indennità sostitutiva del preavviso, ma, pur avendo accertato che ella aveva subito un trattamento vessatorio con rilevanti conseguenze sul piano morale e psico-fisico, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni in quanto proposta nei confronti dell'Anmil e non del presidente Antonio P. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Potenza che ha rilevato che i fatti denunciati erano stati commessi dal presidente, onde non era ravvisabile in capo all'associazione una diretta e immediata responsabilità.

Il Tribunale ha anche rilevato che l'Anmil, per i fatti denunciati dalla lavoratrice, aveva deferito il presidente al collegio dei probiviri ed ha ritenuto che in tal modo l'associazione avesse adempiuto all'obbligo contrattuale, derivante dall'art. 2087 cod. civ., di tutelare la salute e la personalità morale della dipendente. Maria M. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12445 del 25 maggio 2006, Pres. Ciciretti, Rel. De Luca) ha accolto il ricorso. Nel caso in esame – ha affermato la Corte – essendo stato accertato che i fatti mobbizzanti posti in essere dal presidente dell'associazione hanno danneggiato la lavoratrice, incombeva all'associazione, contrattualmente tenuta a tutelarla, in base all'art. 2087 cod. civ., l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie a prevenire l'evento dannoso. Per contro – ha osservato la Corte – l'associazione si è limitata a sostenere di avere deferito il presidente al collegio dei probiviri, attuando un'iniziativa diretta alla repressione, non già alla prevenzione dei fatti mobbizzanti e pertanto non idonea a costituire adempimento agli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ.